

CERIMONIA DI CONFERIMENTO
DELLA LAUREA HONORIS CAUSA
IN SISTEMI DI COMUNICAZIONE
NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A MONS. GEORG GÄNSWEIN

INDICE

Presentazione	5
<i>Prof.ssa Stefania Giannini</i> <i>Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia</i>	
Laudatio	9
<i>Prof. Marco Impagliazzo</i> <i>Prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia</i>	
Lectio Doctoralis	15
<i>Mons. Georg Gänswein</i> <i>Segretario Particolare di S.S. Benedetto XVI</i>	
Conferimento della Laurea Honoris Causa	27

PRESENTAZIONE

Prof.ssa Stefania Giannini
 Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia

Autorità ecclesiastiche, civili e militari, Illustri Ambasciatori e Gentili Ospiti, Cari Colleghi, Cari Studenti,
la comunità scientifica e accademica dell'Università per Stranieri di Perugia si è riunita qui oggi, in maniera solenne, per conferire la laurea *Honoris Causa* in “Sistemi di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali” a Monsignor Georg Gänswein, Segretario Particolare di Sua Santità Papa Benedetto XVI.

Lo riteniamo un onore e un privilegio, Monsignore, per noi tutti e per la città di Perugia.

Nella città di Perugia Le diamo un caloroso benvenuto, ben sapendo che si tratta di un gradito ritorno, in questa sede e in queste aule di Palazzo Gallenga, dove Lei scelse di iniziare, poco più di vent'anni fa, il suo percorso di apprendimento dell'italiano e dove volle ritornare, successivamente, per approfondire la conoscenza della cultura e della storia del nostro Paese.

Oggi Colleghi scegliamo, quindi, di onorare un ex alunno, che ha dimostrato meriti speciali nelle diverse dimensioni della vita e della carriera: nell'attività scientifica, da studioso precoce e brillante di Diritto Canonico, nella comunità e nella gerarchia ecclesiastica, per quel ruolo delicato e complesso di Segretario Particolare di Papa Benedetto XVI che l'ha reso noto al mondo, nella società, infine, dentro e fuori i confini dello Stato Vaticano, ove si è fatto discreto, quanto efficace portatore, a fianco del Papa, di un costante messaggio di pace e di costruzione del dialogo. In tempi amari di crescente e allarmante conflittualità.

In questo impegno scientifico e politico-culturale dello studioso e dell'uomo, riconosciamo, al tempo stesso, le tracce inedite del più ampio e secolare disegno di diffusione del messaggio cristiano nel mondo e di evangelizzazione da parte della Chiesa romana. Un contributo determinante e oggettivo, per laici e cattolici, alla creazione e al mantenimento dell'identità italiana ed europea.

Strumento primario ed essenziale del progetto ecumenico della Chiesa è stato, dalle origini, l'impiego di una lingua universale: il latino cristiano, quella 'lingua rivoluzionaria e speciale' dei primi secoli, nella bella definizione di Christine Mohrmann, che permise, agli albori del cristianesimo, di saldare la profonda cesura col paganesimo agonizzante del tardo impero e di inaugurare un'altra epoca nella storia dell'umanità, profondamente nuova e diversa.

Ciò avvenne attraverso due modalità di cambiamento linguistico, che, in questo come in altri casi, significò anche cambiamento culturale: l'innovazione dall'alto (dai neologismi necessari all'apologetica di Tertulliano: la *trinitas unius divinitatis pater, filius et spiritus sanctus*, *Pudic.* 21, 16, ai mutamenti semantici, ragionati e consapevoli, del *De doctrina Christiana* e delle altre opere basilari di Sant'Agostino), ma soprattutto le contaminazioni dal basso, nei registri popolari della lingua dell'*Itala*. E l'*Itala*, ben sappiamo, insieme alla *Vulgata*, sarà il testo di riferimento, duraturo e fondamentale per tutto il Medioevo.

Lingua di scolarizzazione modellata sui classici nelle *scholae episcoporum* (da Alcuino a Sant'Isidoro di Siviglia, lo ricordo, è Virgilio l'autore più citato e insegnato nell'alto Medioevo occidentale), il latino dei Padri diventa, dunque, in fretta e con naturale evoluzione diacronica anche lingua di riconoscimento e di piena legittimazione della nuova cultura cristiana. E la Chiesa occidentale, priva di quel greco internazionale di *koiné* che favoriva a Oriente la diffusione del cristianesimo, sceglie il latino con un atto cosciente e mirato di *policy* linguistica, diremmo oggi, in un contesto geolinguistico e geopolitico non facile, né favorevole. In Occidente, infatti, il greco diventava sempre più estraneo e ignoto alla comunità dei parlanti. Lo stesso Sant'Agostino lo studierà in età avanzata e non ne sarà mai del tutto padrone. In Occidente, più che nell'Oriente ellenistico e cosmopolita, parve allora urgente e necessario indirizzare e governare il processo di educazione e propagazione dei nuovi valori e del pensiero cristiano. Anche attraverso la lingua.

In questa scelta della Chiesa romana d'Occidente, scorgiamo oggi il prodotto pionieristico di una lucida sensibilità politica e culturale per i temi cari a noi tutti e da noi tutti praticati nella quotidianità dell'insegnamento e della ricerca, soprattutto in questa sede universitaria: la lingua come deposito culturale di una nazione, la lingua come espressione unitaria e riconoscibile di un sistema di credenze e di valori, la lingua come veicolo di trasmissione e diffusione di una visione del mondo (la *Weltanschauung* di un popolo e della sua comunità).

Di tale sensibilità la Chiesa ha continuato a dare al mondo prove e testimonianze, in epoche più recenti e in contesti culturali prossimi.

Cito, per memoria comune, due tappe essenziali di questa affascinante quanto inesplorata storia linguistica: il Concilio di Trento (1542-1563), che lasciò liturgia e scritture al latino, a garanzia di controllo e codifica della dottrina nel clima preoccupato e attento agli esiti del protestantesimo, ma che affidò al volgare la predicazione e la catechesi. Unità dottrinale e diversificazione comunicativa, in relazione ai diversi luoghi e ai diversi bisogni del pubblico dei fedeli. Oggi parleremmo di un'efficace e lungimirante pragmatica della comunicazione; il Concilio Vaticano II (1962-1965) che, pur riaffermando il latino come lingua dell'ufficialità (e ciò vale fino ai giorni nostri), inaugura una nuova, importante stagione nella storia della comunicazione della Chiesa moderna: la stagione delle lingue d'uso europee.

A partire da quel momento, l'italiano diventerà in misura crescente lingua di lavoro interna alla Santa Sede (una sorta di *Umgangssprache* colta per la comunità religiosa), ma anche lingua forte di comunicazione esterna, *prima inter pares* almeno sul piano quantitativo, tra il francese (tuttora dominante nelle funzioni diplomatiche) e le altre lingue (inglese, spagnolo, portoghese, polacco)¹.

Molteplici nella contemporaneità sono i livelli di impiego della nostra lingua nazionale da parte della Santa Sede e tutti conosciuti, particolarmente dalla comunità italiana. Non insisto, ma menziono almeno l'italiano dell'uso quotidiano da parte dei prelati stranieri (la maggioranza nel collegio cardinalizio), l'italiano nella formazione dei giovani chierici e laici (in gran parte stranieri) che frequentano le università pontificie di Roma, l'italiano, infine, negli interventi e nei discorsi di Benedetto XVI, il secondo papa non italofono dopo Giovanni Paolo II, di cui ricorderete il celebre esordio e l'espressione di manifesta affettività verso l'italiano, il 16 aprile del 1978: "*Non so se posso bene spiegarmi nella vostra...nostra lingua italiana*".

Per via indiretta, quindi, e senza sintomi evidenti di una strategia mirata, la Chiesa cattolica è stata ed è alleato prezioso e consapevole, a fianco delle istituzioni nazionali che hanno per missione la diffusione e la promozione dell'identità italiana nel mondo. Anche attraverso la sua lingua.

Mi piace sottolinearlo, Monsignor Gänswein, in questo giorno di festa a Lei dedicato dall'Università per Stranieri di Perugia, che prelude idealmente all'inizio delle celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, nella nostra sede. Un secolo e mezzo di lenta e progressiva ricerca dell'anima comune che ci contiene come italiani, nel presente e per il futuro, nel rispetto delle molte diversità.

¹ Su questi temi, segnalo il bel volume miscelaneo recentemente edito e curato da Massimo Arcangeli, per i tipi di Umberto Allemandi & C. *L'italiano nella Chiesa fra passato e presente*, Torino 2010.

Quella stessa anima comune (l'antica madre'), che Virgilio richiamava alla memoria di Enea nel terzo libro dell'Eneide (vs. 96), per incoraggiarne il ritorno e che, non è un caso, compare nel logo di questa Università, a descrizione e sintesi del progetto culturale unico e visionario con cui fu istituita:

Prima tulit tellus, eadem vos ubere laeto
Accipiet reduces. *Antiquam exquirite matrem.*

(*Aen.* III, 95-96)

Nostro è il compito e nostro l'impegno, cari docenti, cari studenti ed ex alunni, di mantenervi fede.

LAUDATIO

Prof. Marco Impagliazzo
Prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia

Honoris Causa: espressione singolare che ci parla di onore. L'onore dice grandezza, valore, nobiltà, anche se i segni di tale onore sono semplici: un diploma di laurea su carta pergamena e una medaglia. Tuttavia questo onore significa qualcosa di non ordinario che cercherò di rendere visibile con le mie parole. La *Laudatio* ha questa funzione: far conoscere e riconoscere qualità e opere del Laureato, l'uomo e lo studioso. L'Università per Stranieri, onorando mons. Georg Gänswein, studioso di Diritto Canonico e segretario particolare del Papa Benedetto XVI, si onora a sua volta perché lo annovera tra i suoi laureati.

Mons. Georg Gänswein conosce bene questo Ateneo. Alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta vi ha frequentato con successo i corsi di lingua e cultura italiana. La conoscenza e la padronanza della lingua e della cultura italiana, apprese presso questa Università, gli hanno consentito di integrarsi perfettamente nel nostro Paese e di vincere una Cattedra di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Santa Croce di Roma, dove l'italiano è una lingua fondamentale e, inoltre, di lavorare per diversi anni, con una funzione elevata, nella Curia romana, Ufficiale presso la Congregazione del Culto Divino e dei Sacramenti nel 1995 e dall'aprile 1996 presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui era Prefetto il card. Joseph Ratzinger. Il Regolamento Generale della Curia romana, all'articolo 14, tra i requisiti necessari per diventarne Ufficiale, specifica che "si richiede la conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una

lingua moderna”². Dunque l’italiano emerge chiaramente come lingua privilegiata rispetto alle altre lingue moderne, l’unica palesemente indicata come essenziale nella comunicazione della Curia romana, contendendo al latino la funzione dell’ufficialità. Ha scritto il grande linguista Tullio De Mauro:

“Se fino al Concilio Vaticano II il latino è restato lingua della liturgia e dell’ufficialità della Chiesa di Roma, la sua vera lingua di lavoro, quella che per istituzioni diverse diremmo la *langue de guerre*, cui sono stati tratti e attratti chierici di tutto il mondo, è stata e pare restare ancora l’italiano.”³

Un esempio evidente lo si ha nelle Università pontificie a Roma che attraggono un cospicuo numero di studenti di varie nazionalità, vero punto di incontro di diverse lingue e culture. La Santa Sede nella sua “politica linguistica” privilegia l’italiano come lingua di insegnamento: “Esaminando le diverse università pontificie l’italiano, pur non essendo sempre l’unica lingua ufficiale presente, ha un ruolo particolarmente importante per gli studenti provenienti da tutte le parti del mondo”⁴. La sua conoscenza può essere un requisito obbligatorio per l’iscrizione. Da queste brevi osservazioni si può notare come l’italiano sia una lingua decisiva nella Chiesa cattolica, realtà internazionale e multilinguistica a cui fanno riferimento più di un miliardo di persone. La Chiesa cattolica è di fatto l’unica istituzione internazionale in cui l’italiano ha un ruolo di questa portata. In questo senso l’alto livello di conoscenza della lingua italiana di Georg Gänswein è stato un fattore determinante per la sua funzione attuale. Lui stesso, nato tedesco, opera di fatto per la promozione della nostra lingua. Vediamo perché.

L’elezione nel 1978 del primo papa non italiano dal 1523, Giovanni Paolo II, e successivamente quella di un papa di origine tedesca, Benedetto XVI, hanno paradossalmente confermato la scelta dell’italiano nella Chiesa. Non hanno portato a un divorzio tra Chiesa e italiano. Papa Wojtyła ha usato la lingua italiana nei momenti di massima attenzione pubblica, come la sua prima apparizione da papa a pochi minuti dall’elezione (“Non so se potrò spiegarmi bene nella vostra... nella nostra lingua italiana. Se mi sbaglio...Se mi sbaglio mi corrigerete”⁵) o in tante altre occasioni come le celebrazioni del Giubileo del 2000 alla presenza di milioni di persone, tra cui moltissimi non italiani. Il card. Ratzinger ha tenuto in italiano l’omelia per il funerale di Giovanni Paolo II davanti al mondo intero. In occasione di interventi pontifici fuori dal nostro Paese, l’italiano è spesso usato da Benedetto XVI come “lingua neutrale” della Chiesa,

2 Segreteria di Stato, *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30.04.1999, Art. 14, p.120.

3 T. De Mauro, *Italiano 2000: i pubblici e le motivazioni dell’italiano diffuso fra stranieri*, Roma – Siena 2001, p.17.

4 P. Diadori – M. Ronzitti *Lingue, istituzioni, territori: riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica linguistica. Atti del XXXVIII Congresso internazionale di studi della Società di linguistica italiana (SLI): Modena, 23-25 settembre 2004*, Bulzoni, Roma 2005, p.107.

5 Giovanni Paolo II, *Saluto dopo l’elezione*, 16 ottobre 1978.

mentre il francese resta come la lingua della diplomazia vaticana⁶. Tale è la preferenza dei papi non italiani a usare l'italiano che nel 2003 il Ministero degli Esteri, nel quadro delle festività del 25° anniversario del pontificato di Wojtyła, ha nominato Giovanni Paolo II, “ambasciatore della lingua italiana nel mondo”, così ricordato anche in una cartolina postale celebrativa. Dunque i papi non italiani, diventano promotori dell'italiano nel mondo.

Ugualmente avviene per i maggiori collaboratori del Papa. E vengo al nostro insigne laureato. La funzione di segretario particolare di Benedetto XVI, assunta fin dall'elezione nel 2005, lo ha messo in contatto con la Chiesa in tutto il mondo, e di conseguenza lo ha portato a esprimersi in italiano in moltissime occasioni e con innumerevoli interlocutori, facendone un protagonista assoluto della diffusione della lingua, seppure nella scia del Papa. Per l'Università per Stranieri, laureare in Relazioni internazionali un ex alunno dei corsi di Lingua e cultura italiana è segno dell'efficacia e della rilevanza scientifica del suo insegnamento: premia un protagonista della diffusione della lingua italiana. Vorrei parafrasare uno studioso italiano che nel Seicento riferendosi alla corte degli Asburgo a Vienna scriveva: “Non c'è chi abbia viso e panni da galantuomo che parli correttamente e perfettamente l'italiano”. Sono parole che oggi rivolgiamo al nostro Laureato. Ma queste considerazioni non sono le uniche che hanno portato la Facoltà di Lingua e Cultura italiana a onorare mons. Gänswein. Ci sono altri motivi che riguardano le qualità scientifiche, professionali e umane del laureato.

Mons. Georg Gänswein, è originario di un villaggio del Baden, in Germania, Riedern am Wald, dove nasce nel 1956. L'ambiente natale è semplice: suo padre dirigeva una ditta artigianale di fabbri e aveva una piccola azienda agricola. Sulla sua infanzia, condivisa con quattro fratelli, il nostro laureato ha dichiarato: “A volte dovevamo parecchio “tirare la cinghia”⁷. Per pagarsi gli studi ha dovuto lavorare come postino “dapprima con la bicicletta in un piccolo paese della Foresta Nera, più tardi con l'automobile in campagna”. Egli è fiero di queste sue origini in cui ha trovato “una buona dose di sana e naturale freschezza, che è un filtro incorruttibile contro l'immoralità, poco importa sotto quali forme essa si presenta. Un istinto che aiuta a distinguere il vero dal falso”⁸. Georg Gänswein, inizialmente attratto dalla gestione dell'impresa del padre e le questioni finanziarie, mosso da domande esistenziali, sceglie di dedicarsi agli studi di filosofia e teologia, fino a giungere alla Laurea in Teologia presso l'Università di Friburgo in Brisgovia nel 1982, dopo aver studiato per due anni teologia a Roma presso l'Università Gregoriana. Nel 1984 Gänswein è ordinato prete nella Cattedrale di Friburgo. Dopo alcune esperienze pastorali nella Diocesi, si dedica nuovamente agli studi di Diritto Canonico sotto la guida del celebre prof. Winfried Aymans dell'Istituto di Diritto

6 Cfr. L.Rossi-R.Wank, *La diffusione dell'italiano nel mondo attraverso la religione e la chiesa cattolica: ricerche e nuove prospettive, in L'italiano nella Chiesa fra passato e presente*, Allemandi, Torino 2010.

7 Intervista di Peter Seewald a Georg Gänswein, *Süddeutsche Zeitung*, 27 luglio 2007

8 *Ivi*

Canonico di Monaco di Baviera. Nel 1991 consegue la Licenza in Diritto Canonico e diviene assistente scientifico del maestro nell'istituto di Diritto Canonico di Monaco. Il tempo degli studi si protrae con il conseguimento del Dottorato in Diritto Canonico nel dicembre 1993. La tesi viene pubblicata nel 1996 con il titolo: "L'appartenenza alla Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. L'antefatto, l'elaborazione e l'interpretazione della dottrina conciliare sull'appartenenza alla Chiesa". Sono lontani i tempi in cui lo studio del Diritto Canonico sembrava arido al giovane don Georg: "come il lavoro in un posto polveroso, dove non c'è birra. Si muore di sete. La salvezza è arrivata dal mio relatore della tesi, il prof. Aymans. Mi ha aiutato parecchio a uscire da questo terribile stallo, con la capacità di mostrarmi nuove prospettive"⁹.

Il giovane prete è molto attivo. Dal 1991 al 1993 è giudice diocesano presso il Tribunale dell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Durante gli studi a Monaco non rinuncia al servizio pastorale nella Diocesi. Il professore o lo studioso non dimentica il servizio pastorale, convinto che il sacerdozio: "ti permette di avere la consapevolezza di fare qualcosa di grande, di poter fare qualcosa di grande"¹⁰, come dice in un'omelia. Nel 1993 torna a Friburgo, la sua Diocesi, come collaboratore dell'Arcivescovo, fino alla fine del 1994. Nel gennaio del 1995 la sua vita ha una svolta "romana": entra in Curia, come si è accennato. Da allora fino a oggi Gänswein vive a Roma, o meglio in Vaticano. Alcune pubblicazioni del nostro laureato rivelano come in lui l'aspetto della comunicazione della fede resti sempre una tensione importante. La sua ultima pubblicazione è del 2010, dal titolo *Katholisch. Wissen aus erster Hand* (trad. *Cattolico. Sapere di prima mano cosa significa*), che si rivolge innanzitutto a persone che non conoscono la Chiesa, spiegandola in modo accessibile. Il libro rivela un uomo, che vive ai vertici della Chiesa e non la sente rinchiusa in una cortina sacrale e inesplicabile. Pur convinto della necessità di una dignità dell'istituzione, opera –secondo l'insegnamento di Benedetto XVI– per una comunicazione ragionevole, serena, umana del messaggio di fede.

Vicino ai vertici dell'istituzione ecclesiastica, il prof. Gänswein conosce la meccanica istituzionale della Chiesa, come mostra in numerose pubblicazioni scientifiche di alto valore in diritto canonico. Si consideri che, dopo il Vaticano II, taluni settori della Chiesa si sono posti il problema della funzione del diritto nella Chiesa stessa, echeggiando una sensibilità antistituzionale. Sforzo centrale del nostro laureato è comprendere il diritto alla luce dell'ultimo Concilio. Nella bolla di promulgazione del Codice di Diritto Canonico (1983), Giovanni Paolo II osserva come il nuovo codice venga dal Concilio per "la sostanza stessa delle leggi". In questa scia si collocano gli studi del prof. Gänswein.

Come ogni grande Concilio, quello Vaticano II suscita una stagione turbinosa. Non è l'unico motivo: i *Sixties* sono anch'essi turbinosi e spesso la recezione del Concilio avviene attraverso la stampa e i dibattiti, più che attraverso i canali tradizionali, quali erano stati i sinodi diocesani o le disposizioni dei vescovi che tornavano nelle loro diocesi. C'è

⁹ *Ivi*

¹⁰ *Ivi*

uno (spirito del tempo). Istituzioni e identità sono in discussione. Che significa essere cattolico? – è la domanda che aleggia in molti ambienti della Chiesa. Questi problemi si vedono anche nelle ricerche nel nostro laureato. Dopo la tesi di dottorato, nel 1995 egli pubblica una monografia: *L'appartenenza alla chiesa – Dal Concilio Vaticano II al Codice di Diritto Canonico. La ricezione della dichiarazione conciliare sull'appartenenza alla Chiesa nel Codice canonico postconciliare della Chiesa latina*. Successivamente, nel 1997, pubblica un saggio dal titolo: *Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur. Sulla ricezione e interpretazione delle prescrizioni giuridiche sull'appartenenza alla Chiesa nel Diritto Canonico del 1983*. Il saggio si concentra sulla distinzione del Diritto Canonico tra cattolici e cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali. Confronta il Diritto Canonico del 1983 con le dichiarazioni del Concilio Vaticano II, in particolare della Costituzione conciliare *Lumen gentium*, verifica alcuni problemi che nascono da cambiamenti introdotti nello schema preparatorio del diritto canonico del 1983, soprattutto la distinzione fra “cristiano” e “cristiano cattolico”. Gänswein è perplesso sul fatto che alcune distinzioni siano state omesse nel testo del CIC del 1983. Un ulteriore saggio, “*Spiritus Sanctum habentes*”, del 1997, vuole essere un contributo allo sviluppo e all'interpretazione della Costituzione sulla Chiesa *Lumen gentium*.

In un saggio del 1998 dal titolo, *I santi si fanno a Roma – o forse no?* studia il processo di beatificazione e di canonizzazione. Varie pubblicazioni di rilievo sono concentrate su questo tema. Il titolo di uno di questi saggi, nel 2002, ha per titolo, “*È quello che Dio vuole: la vostra santificazione*”. Durante il pontificato di Giovanni Paolo II avviene un incredibile aumento del numero delle beatificazioni e canonizzazioni. Anche a questo livello ci sono problemi nuovi da affrontare. Gänswein è autore di vari saggi e voci di dizionari, rivelando una capacità nel muoversi tra il diritto, la teologia e la storia. Da notare il saggio del 2001, “*Episcopi ... authentici sunt fidei doctores et magistri*”. Un contributo sullo sviluppo e sull'interpretazione del c. 753, dove discute dell'autorità dei vescovi in relazione all'autorità del Papa. Ha scritto anche sulla interpretazione del episcopato in relazione con il primato del Papa.

La sua opera di studioso di Diritto Canonico è ampia e approfondita, anche se immaginiamo che oggi questo lavoro non possa avere più lo spazio del passato. Oggi per tutti noi mons. Georg Gänswein è il segretario del Papa Benedetto XVI. Non è una responsabilità leggera. Anzi. Quando il card. Joseph Ratzinger è stato eletto Papa, uno dei primi a vederlo fu proprio don Georg. Che così ha ricordato quel momento: “E' stata come una tempesta vorticoso, trovare dei pensieri chiari era assolutamente impossibile. Anche i giorni seguenti. E' stato come uno tsunami”¹¹. Ma sono passati quasi sei anni da quel momento e mons. Gänswein ha maturato ormai una certa esperienza, seppure non ha avuto una vera e propria scuola. L'unico consiglio lo ha avuto dal suo predecessore, mons. Stanislaw Dziwisz, per 27 anni a fianco di Giovanni Paolo II. Disse: “Ora tu hai un compito molto importante, molto bello ma difficilissimo. La sola cosa che posso dirti è che

11 *Ivi*

il Papa non deve essere schiacciato da niente e da nessuno. Come si lavora devi capirlo da solo”¹². Così mons. Gänswein ha cominciato una scuola totalmente inaspettata. A chi gli chiedeva cosa deve saper fare il segretario particolare del Capo di una Chiesa con più di un miliardo e cento milioni di persone, mons. Georg ha risposto con saggezza:

“In un certo senso, deve essere un generalista, ma nello stesso tempo si rende conto che non può saper fare tutto; e non deve nemmeno pretenderlo da se stesso. Egli deve fare ciò che il Papa gli chiede con tutta la forza, il cuore e l’intelligenza”¹³.

E aggiungeremmo noi, spesso deve farlo anche in una lingua non materna, l’italiano. Per questo, illustre monsignore, siamo onorati di conferirle la laurea *Honoris Causa* in Sistemi di Comunicazione delle Relazioni internazionali, convinti che questo onore che l’Università per Stranieri le fa - ormai sua Università - sia il segno di una presenza amica e di aiuto da tanti anni nella sua vita. Curando varie pubblicazioni divulgative sul Papa, realizzando accanto a lui una presenza cordiale, Lei ha interpretato il ruolo di segretario alla luce della lealtà e soprattutto della simpatia nel senso profondo di questo termine.

Lei è uno studioso di diritto e il diritto contiene un’idea di giustizia: “Effetto della giustizia sarà la pace”¹⁴ -insegna la Bibbia, affermando un legame costitutivo tra la giustizia e la pace. “Chi vive in pace con Dio, chi si lascia riconciliare con Lui, trova la pace con se stesso, con il prossimo e con la creazione che lo circonda”¹⁵, ha detto presentando il suo libro, *Benedetto XVI - Urbi et Orbi* (LEV 2010). La onoriamo non solo come studioso ma anche come uomo di giustizia e di pace. Un grande Papa italiano, Paolo VI, disse all’ONU, che la Chiesa è esperta di umanità. Conoscendo il suo percorso umano e di studioso, illustre Dottorando, possiamo rileggere oggi queste parole sulla sua persona. Uomo del diritto e della pace e -per l’alto incarico che ricopre- esperto di umanità. Riceva l’onore che oggi le conferiamo non soltanto come riconoscimento alla sua ricerca, ma come sollievo nel suo arduo e affascinante ministero e nuovo impulso nel servizio all’umanità.

12 *Ivi*

13 *Ivi*

14 Is.32, 17

15 G. Gänswein in *Auvenire*, 26 settembre 2010, pag.3

LECTIO DOCTORALIS

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.

La *libertas Ecclesiae* nel concordato del 1929 e nell'accordo del 1984"

Mons. Georg Gänswein

Segretario Particolare di S.S. Benedetto XVI

Mi sento profondamente onorato che l'Università per Stranieri di Perugia abbia deciso di conferirmi la Laurea *honoris causa* in sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali; perciò ringrazio di cuore il Rettore Magnifico, la chiarissima Prof.ssa Stefania Giannini, per questo onore e per il Suo saluto. Ringrazio inoltre il Prof. Marco Impagliazzo per la sua *laudatio* della mia persona, benché la ritenga immeritata. Sento una particolare gratitudine nei confronti di questa illustre Università che mi ha aperto la porta alla nobile anima italiana tramite la sua bellissima lingua e ha arricchito le mie conoscenze della storia e della cultura di questo amato Paese. In fine ringrazio tutti quelli che mi hanno aperto occhi e cuore alla bellezza della penisola italiana. Saluto tutti i presenti a cui manifesto la vicinanza e porto la Benedizione Apostolica di Papa Benedetto XVI.

1. La questione della libertà nella disciplina concordataria

In un discorso del 13 febbraio 1929, due giorni dopo la firma dei Patti lateranensi, di fronte ai docenti e studenti della Università Cattolica del Sacro Cuore, Pio XI sintetizza l'obiettivo del Concordato lateranense: "Ridare Dio all'Italia e l'Italia a Dio".¹⁶ Al Concordato con l'Italia è indissolubilmente collegato il Trattato lateranense

¹⁶ Allocuzione "Vogliamo anzitutto", 13 febbraio 1929: "Con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l'incontro di molti e nobili asseccamenti, siamo riusciti *tamquam per medium profundum eundo* a concludere un Concordato che, se non è migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio." AAS 21 (1929) 110-114, 113.

con la soluzione della Questione Romana (*Simul stabunt, simul cadent* afferma Pio XI) ed il riconoscimento, da parte italiana, della personalità internazionale della Santa Sede. Il Papa rinuncia al potere temporale e costituisce il piccolo Stato Città del Vaticano, finalizzato a garantire libertà ed indipendenza alla Santa Sede per l'adempimento della sua missione nel mondo.¹⁷ Libertà della Chiesa e libertà dei cattolici sono finalità primarie.¹⁸

Il Concordato lateranense vige per ben 40 anni: 20 in età fascista e 20 in età democratica. Dalla fine degli anni sessanta dello scorso secolo esso comincia ad essere contestato pur rimanendo in vigore sino al 1984 sul piano internazionale ed al 1985 sul piano interno italiano a seguito della legge di ratifica.¹⁹ Il mutato spirito pubblico, nella comunità ecclesiale, come nella comunità civile con la contestazione sessantottina a tutti gli ordini costituiti ed a tutti gli istituti tradizionali, produce una serie di polemiche.²⁰ A chi invoca l'abrogazione risponde la saggezza della politica italiana di allora con l'avvio del procedimento di revisione, che produce una modificazione del testo del 1929 effettuata con la armonizzazione ai nuovi principi di libertà che lo Stato democratico e la Chiesa hanno nel frattempo posto a fondamento dei rispettivi ordinamenti. La revisione si conclude, dopo vari passaggi parlamentari, il 18 febbraio 1984 quando il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli ed il Presidente del Consiglio della Repubblica italiana On. Bettino Craxi firmano l'Accordo "di modificazioni al Concordato lateranense" o Accordo di Villa Madama, dal luogo della firma.²¹

La vicenda storica dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia nel XX secolo mostra in maniera esemplare come i concordati - cioè le convenzioni stipulate dagli Stati con la Santa Sede per la regolazione giuridica di materie di comune interesse - abbiano una doppia valenza, a seconda che si tratti di Stati totalitari o autoritari ovvero di Stati democratici. Nel senso che con gli Stati del primo tipo i concordati hanno una specifica funzione: assicurare alla Chiesa spazi di libertà i più ampi possibili, necessari alla sua

17 Allocuzione "Il nostro benvenuto", 11 febbraio 1929: "Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in S. Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima." AAS 21 (1929) 103-110, 108.

18 Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Il Concordato lateranense: libertà della Chiesa e dei cattolici, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale: Rivista telematica, aprile 2009, 1-17.

19 Firma: 18 febbraio 1984, Ratifica: 3 giugno 1985, in: AAS 77 (1985) 521-578. Essendo impossibile riferire l'abbondante bibliografia precedente e successiva all'Accordo, mi limito a ricordare alcune opere di documentazione e saggi: AA.VV., Studi per la revisione del concordato, Padova, 1970; Il Diritto Ecclesiastico (1971, II-III) Chiesa e Stato in Italia, p. 273 s. (1977/I-IV) La Revisione del Concordato, p. 5 s.; AA.VV., I nuovi accordi concordatari tra Chiesa e Stato, Roma-Bologna, 1985; G. DALLA TORRE, La riforma delle legislazioni ecclesiastiche, Bologna 1985; G. DALLA TORRE (a cura di), La revisione del concordato, Città del Vaticano 1985; UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI, I nuovi accordi fra Stato e Chiesa, Roma 1986; AA.VV., Atti del Convegno italiano di studio sul nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede (a cura di R. COPPOLA), Milano 1987.

20 Si rinvia a O. FUMAGALLI CARULLI, Società civile e società religiosa di fronte al Concordato, Milano, 1980, p. 245 ss.

21 Nella ricorrenza degli ottant'anni dalla sottoscrizione dei Patti lateranensi e dalla loro ratifica, il Senato ha pubblicato un ampio libro con i dibattiti più significativi che hanno contraddistinto i rapporti tra l'Italia e la Santa Sede all'interno delle Aule parlamentari; cfr. Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984) a cura di R. PERTICI, Bologna 2009 (= Collana dei Dibattiti storici in Parlamento, 3). Sulla comunicazione del Governo e conseguente dibattito sulla revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede cfr. pp. 783-858.

missione spirituale, nell'ambito di un ordinamento statale che per natura sua è negatore delle libertà sia a livello individuale che a livello collettivo. Viceversa negli Stati democratici, dove il concordato viene ad avere una funzione del tutto diversa: non quella di garantire spazi di libertà, già assicurati ampiamente alla Chiesa ed ai suoi fedeli nel quadro delle libertà riconosciute a tutti; ma quella di definire concretamente il regolamento delle modalità di esercizio delle libertà e dei diritti universalmente riconosciuti.

In questa seconda ipotesi, in particolare, il concordato può avere la funzione di realizzare un'esperienza più avanzata di democrazia, nella misura in cui esprimere la partecipazione della società ecclesiastica alla formazione delle norme i cui essa sarà poi destinataria; così come può servire a raggiungere l'obiettivo di garantire alla Chiesa, nell'ordinamento statale, un ordine giuridico rispettoso della sua identità, senza cadere in ingiustificati privilegi e senza ledere il principio, fondamentale in una democrazia, di eguale libertà di tutte le confessioni religiose.

Nell'un caso, dunque, il concordato ha la funzione di definire l'ambito ed i limiti di operatività dell'autorità ecclesiastica, garantendo perciò la libertà della Chiesa (*libertas Ecclesiae*) e, di riflesso, la libertà religiosa dei suoi fedeli. Nell'altro caso il concordato ha la funzione di promuovere nel contesto di un sistema di libertà, la collaborazione fra autorità statale ed autorità ecclesiastica per favorire la tutela della persona umana e la promozione del bene comune; in entrambi i casi, pertanto, soggiacente al concordato.²²

Nell'esperienza italiana, il Concordato del 1929 veniva a definire la condizione giuridica della Chiesa in Italia con una serie di disposizioni nelle quali erano assicurati ad essa Chiesa alcuni spazi di libertà. In questo senso il Concordato lateranense era diretto a superare i limiti posti dalla legislazione ottocentesca, chiaramente ispirata alla politica di secolarizzazione della società e di riduzione dello spazio della Chiesa, della sua attività e delle sue istituzioni: d'altra parte lo stesso Concordato, assicurando quei seppur definiti spazi di libertà, veniva a garantire alla missione della Chiesa un'immunità da coartazione e da limiti che era negata alla generalità dei consociati, individui e gruppi, dalla legislazione autoritaria del fascismo.²³

Significativa in questo senso la vicenda dell'Azione Cattolica - la più importante espressione dell'associazionismo cattolico - specie nel settore giovanile. Difatti in deroga alle norme statali che prevedevano il monopolio partitico dell'associazionismo giovanile, disponendo in particolare l'obbligo di iscrizione dei giovani nelle associazioni del regime e facendo divieto ai privati di costituire associazioni giovanili, l'art. 43 del Concordato

22 Al riguardo mi baso sullo studio di G. DALLA TORRE, *Principi di libertà*, in: *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Terza edizione, Torino 2007, 137-147. Informa sulla questione in modo dettagliato e preciso lo scritto: *La Chiesa Cattolica in Italia. Normativa Pattizia*. A cura di I. BOLGIANI (= CESEN - Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro; Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009).

23 Per una ricostruzione storica generale cfr. A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1975, p. 483 ss.

lateranense riconosceva le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica “in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici”.²⁴

Alla luce della pretesa del fascismo - alla stregua di ogni regime totalitario - di avere il monopolio nella educazione della gioventù, la disposizione di cui all’art. 43 concedeva dunque alla Chiesa una (parziale) libertà in materia associativa, non riconosciuta ad altri. Ma la eterogeneità della norma concordataria rispetto al sistema ordinamentale dell’Italia del tempo venne alla luce, nell’esperienza concreta, neppure due anni dopo la stipula dei Patti lateranensi. Difatti non è senza significato che i maggiori contrasti tra la Chiesa ed il fascismo avvennero (oltre che per le leggi razziali del 1938) nel 1931, proprio in materia di associazioni cattoliche, allorché il regime si accorse che le libertà riconosciute in materia dal Concordato erano in insuperabile contrasto con l’ordinamento italiano.²⁵

Viceversa l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, con cui vennero apportate modifiche al Concordato lateranense, si pone nel contesto del complesso ed articolato sistema di democrazia pluralista delineato dalla Costituzione italiana del 1948. Esso quindi non ha lo scopo di garantire libertà, che, non solo in materia religiosa, sono già assicurate a tutti, individui e gruppi; bensì ha lo scopo di favorire, in una prospettiva propriamente promozionale, la più ampia e concreta esplicitazione di tali libertà, anche con riferimento alla istituzione ecclesiastica che, nella stessa Costituzione, è riconosciuta come soggetto indipendente e sovrano (art. 7, primo comma).²⁶

Si può osservare che tra gli elementi salienti di distinzione fra il testo originario del Concordato (1929) e quello in vigore (1984), spiccano proprio quelli relativi ai profili di libertà. Nel testo originario, infatti, erano riconosciute una serie di libertà della Chiesa e dei cattolici italiani, singoli o associati. Ma tali riconoscimenti erano posti in deroga ai principi ed alle norme caratterizzanti l’ordinamento italiano del tempo, e soprattutto nel contesto di relazioni fra due soggetti – lo Stato e la Chiesa – gelosi della propria sovranità e che si guardavano con diffidenza; per i quali conseguentemente le disposizioni concordatarie erano sostanzialmente una *actio finium regundorum* diretta a definire con chiarezza le reciproche competenze ed a salvaguardare le rispettive autonomie.

24 AAS 21 (1929) 293. Sulle fonti pattizie nel quadro dell’evoluzione ordinamentale civile e canonica e sulle nuove dinamiche di relazione tra Stato e Chiesa cattolica informa I. BOLGIANI, *La Chiesa cattolica*, cit., pp. 1-53.

25 Sul conflitto tra Stato e Chiesa in ragione dell’Azione Cattolica, che conobbe anche pagine molto dolorose e talvolta drammatiche, cfr. R. MORO, *Azione Cattolica Italiana*, in: *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, a cura di F. TRANELLO e G. CAMPANINI, Alessandria 1981, I, 2, I fatti e le idee, pp. 185 e 190 ss., specie per la ricca bibliografia sul tema. Sul processo di revisione del Concordato si rinvia a G. DALLA TORRE, *La revisione del Concordato lateranense. Una vicenda lunga quarant’anni*, in: *Iustitia* (2004), p. 145 ss.

26 Utili al riguardo le osservazioni di G. BARBERINI, *Ancora qualche riflessione sull’art. 7, 1 della costituzione italiana per fare un po’ di chiarezza*, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale: Rivista telematica*, settembre 2009, 1-16.

Al contrario nel testo revisionato del Concordato lateranense il riconoscimento delle libertà della Chiesa e dei cattolici italiani costituisce logica esplicitazione, sul piano dei concreti rapporti tra le due Parti contraenti dell'Accordo, dei diritti di libertà garantiti a tutti, senza discriminazioni, dalla Carta costituzionale. Le singole disposizioni concordatarie non solo agevolano praticamente l'azione dello Stato nel rispetto dei limiti della legge, ma indicano concretamente spazi di libertà dischiusi alla fruizione degli interessati, nella pluralità di possibilità e di opzioni ipotizzabili sulla base delle astratte e generalissime enunciazioni di libertà contenute nella Costituzione. In tal senso significativamente il n. 2 dell'art. 13 dell'Accordo di Villa Madama lascia aperta la via ad altre future e possibili regolamentazioni di concreti spazi di libertà, affermando che "ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborare tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana".²⁷

Nel riaffermare il principio costituzionale (art. 7, primo comma) secondo cui lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, il primo articolo dell'Accordo di Villa Madama dispone che la Repubblica Italiana e la Santa Sede si impegnano "alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese". Ciò sta ad indicare, da entrambe le Parti contraenti, una concezione nuova della sovranità, non più chiusa ma aperta al servizio dell'uomo e del bene comune, il che postula una sana collaborazione seppure nella diversità delle rispettive competenze.²⁸

2. La *libertas Ecclesiae* nel Concordato e nell'Accordo

Tutte le clausole del Concordato, così come modificato dall'Accordo di Villa Madama, esprimono il riconoscimento fatto nell'ordinamento italiano alla *libertas Ecclesiae*, cioè alla libertà rivendicata sempre e dovunque dalla Chiesa di poter esercitare senza ostacoli la propria missione, nel pieno rispetto della sua natura e delle proprie funzioni.²⁹

Le disposizioni generali in materia sono comunque contenute negli artt. 1 e 2³⁰, nonché nell'art. 1 del Protocollo addizionale³¹, che sotto questo profilo costituiscono una

27 AAS 77 (1985) 531.

28 Per un approfondimento del principio della *sana cooperatio* fra Chiesa e Stato, secondo le moderne teorie canonistiche, cfr. G. DALLA TORRE, *La Città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Roma 1996, terza edizione 2007, p. 125 ss.

29 Sulla *libertas Ecclesiae* e sulle differenze con la libertà religiosa cfr. L. SPINELLI *Libertas Ecclesiae. Lezioni di diritto canonico*, Milano 1979, p. 189 ss.

30 AAS 77 (1985) 522-523.

31 "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dei Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano". AAS 77 (1985) 532.

novità rispetto al passato, giacché il Concordato del 1929 riconosceva solo alcune libertà ecclesiastiche, altre le limitava o le condizionava (ad esempio in materia di nomina di vescovi e di parroci), e soprattutto non contemplava un riconoscimento della *libertas Ecclesiae* nella sua generalità e globalità.

Si è già detto che l'art. 1 ripete il contenuto del primo comma dell'art. 7 Cost., nella parte in cui afferma che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Giova notare come non si tratti di una inutile ripetizione, né di una mera affermazione di principio senza alcun contenuto concreto sul piano del diritto positivo. Perché con quella formula si accoglie in via bilaterale, un principio che per il passato vigeva solo perché racchiuso in una norma unilaterale statale quale l'art. 7 Cost.; ma soprattutto perché la norma in esame estende la previsione costituzionale, disponendo che le due Parti contraenti sono impegnate nei loro rapporti al pieno rispetto dell'indipendenza e della sovranità di ciascuna, così come sono impegnate alla reciproca collaborazione per il bene dell'uomo e del paese.

Si tratta di una norma che non può considerarsi solo come meramente programmatica, ma di immediata precettività, nella misura in cui fa divieto di considerare la Chiesa come funzionale agli interessi dello Stato e lo Stato come "braccio secolare" della Chiesa, imponendo viceversa ad entrambi di collaborare – seppure ciascuno secondo le proprie competenze – in ragione del fatto che l'una e l'altro sono, ancorché a diverso titolo, a servizio della stessa persona umana e del bene comune. Come è stato giustamente notato, l'importanza della disposizione richiamata si evince in tutta la sua portata considerando che il collegamento tra Stato e Chiesa operato dalla norma in questione non serve solo "a tutelare ciascun ordine nel raggiungimento dei suoi fini ma a perseguire altresì in collaborazione una finalità comune: la promozione dell'uomo."³²

La norma ricollega i contenuti del primo comma dell'art. 7 Cost. al precetto di cui all'art. 2 Cost., che riconosce i diritti fondamentali dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplicita la sua personalità.³³ Essa non solo indica la linea pratica di condotta da seguire nello svolgersi delle relazioni tra Stato e Chiesa, ma funziona anche come criterio di interpretazione sia delle disposizioni concordatarie sia di tutte le altre norme dell'ordinamento italiano che coinvolgono il servizio all'uomo da parte di Stato e Chiesa.

Il più pieno e generale riconoscimento della *libertas Ecclesiae* è peraltro contenuto nei primi due commi dell'art. 2 dell'Accordo del 1984, laddove l'ordinamento giuridico statale assume la Chiesa secondo la sua peculiare natura, struttura e finalità. Ciò

32 Così G. LO CASTRO, Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama, in: *Dir. eccl.* (1984) I, pp. 507-567, 511. Cfr. anche in AA.VV., *Nuovi Accordi fra Stato e confessione religiose. Studi e testi, con saggio introduttivo* di P. Gismondi, Milano 1985, p. 275.

33 Cfr. A. BALDASSARE, Diritti inviolabili, in: *Enciclopedia Giuridica*, XI, Roma 1989, p. 10 ss; A. BARBERA, Art. 2, in: *Commentario della Costituzione*, a cura di B. BRANCA, Principi fondamentali, Artt. 1-12, Bologna-Roma 1975, p. 50 ss.

comporta di conseguenza la sua disciplina in Italia secondo un diritto speciale, ancorché non privilegiario, e non secondo il mero diritto comune, come sarebbe stata logica conseguenza se lo Stato si fosse limitato a riconoscere alla Chiesa la sola libertà religiosa in senso collettivo.

Per quanto riguarda poi i singoli contenuti di tale *libertas*, il testo vigente del Concordato appare assai dettagliato e preciso. In particolare è assicurata la libertà della Chiesa sia per quanto attiene alla sua struttura e, quindi, alla sua capacità di organizzarsi giuridicamente senza alcun limite posto dalle leggi dello Stato; sia per quanto attiene alla funzione sua propria, tenendosi nel dovuto conto la distinzione canonistica dei tria *munera* – *docendi, sanctificandi, regendi* – in cui tale funzione si articola.

Si deve rilevare che la formula generale dell'art. 2 è da collegare alle altre disposizioni del Concordato, nelle quali sono garantite singole libertà ecclesiastiche. Ciò vale in materia *munus docendi* relativamente alla dichiarazione, alla diffusione ed alla difesa del dogma cattolico (art. 2; art. 7, n 4); alla formazione dei *christifideles* (art. 9; art. 10, n. 3; art. 12); ed in particolare alla specifica formazione del clero (art. 10, nn. 12-2).

Quanto rilevato vale pure per il *munus sanctificandi*, del quale è fatta esplicita menzione nell'art. 2, n. 1, ma che direttamente o indirettamente è oggetto anche in una serie di specifiche previsioni normative, come in materia di edifici di culto (art. 5), di riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico (art. 8), ed anche di esonero degli ecclesiastici dal servizio militare (art. 4).

Il *munus regendi*, infine, oltre al generale riconoscimento della "giurisdizione in materia ecclesiastica" (art. 2, n. 1.), entra in rilievo sia come potere legislativo (ad es. nella disciplina degli enti ecclesiastici e del matrimonio: art. 7, n. 2. e art. 8), sia come potere amministrativo (ad es. nell'erezione degli enti ecclesiastici e nello svolgimento su di essi dei controlli canonici, nel conferimento degli uffici ecclesiastici, negli atti di certificazione, ecc.), sia come potere giudiziario (ad es. per quanto attiene alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, *ex* art. 8, n. 2.)

In materia di giurisdizione ecclesiastica si deve rilevare che nel Trattato lateranense ricorre una disposizione che ha una chiara connotazione concordataria. Si tratta di quella contenuta nel capoverso dell'art. 23, per cui hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili, senza altre formalità, le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, riguardanti ecclesiastici o religiosi e concernenti materie spirituali e disciplinari. La norma comporta quindi, in maniera in qualche modo analoga a quanto previsto per le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, il riconoscimento della forza esecutiva del provvedimento ecclesiastico. Nell'Accordo del 1984 questa disposizione è indirettamente confermata, in ragione del fatto che all'art. 2, lett. c) del Protocollo addizionale è detto che "la Santa Sede prende occasione della modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato

italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani³⁴. Sui provvedimenti in questione, pertanto, è inammissibile un sindacato di legittimità o di merito da parte del giudice italiano, che non sia quello diretto ad accertare che la loro eventuale esecuzione in Italia verrebbe a ledere diritti costituzionalmente garantiti. È evidente che qualora si configurasse tale lesione, il provvedimento ecclesiastico non potrebbe avere efficacia nell'ordinamento italiano, ma rimarrebbero integri tutti i suoi effetti nell'ordinamento canonico.

Nel quadro della libertà di organizzazione pienamente riconosciuta alla Chiesa, deve collocarsi – fatto di rilievo e innovativo - la valorizzazione della Conferenza Episcopale Italiana come ulteriore interlocutore della comunità politica (cfr. ad es. l'art. 13 e l'art. 5, lett. b del Protocollo addizionale). Detta valorizzazione, infatti, presuppone il rinnovamento promosso nel diritto costituzionale della Chiesa dal Concilio Vaticano II, che ha portato al recupero della Chiesa particolare e del suo ruolo³⁵, anche per quanto attiene ai rapporti con la comunità politica.

3. La libertà religiosa individuale e collettiva

Il terzo comma dell'art. 2 del vigente concordatario opera un generale riconoscimento di libertà religiosa agli appartenenti alla Chiesa cattolica, venendo così ad offrire una garanzia rafforzata della libertà religiosa, sia individuale che collettiva, già oggetto di tutela nella Costituzione. In particolare la norma garantisce “ai cattolici ed alle loro associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.³⁶

Si deve tuttavia osservare come in singole disposizioni concordatarie vengano disposte specifiche garanzie della libertà religiosa dei cattolici, soprattutto creandosi le condizioni per l'esercizio della libertà religiosa in ambiti qualificanti: si pensi al riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico (art. 8), che in concreto significa rilevanza per l'ordinamento statale delle scelte di coscienza della persona in materia matrimoniale; ovvero alla riconosciuta facoltà di usufruire dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che concorre ad attualizzare la libertà religiosa come diritto ad una formazione che non ignori la dimensione religiosa (art. 9, n. 2).

34 AAS 77 (1985) 532-533.

35 Cfr. *Christus Dominus*, 37; AAS 58 (1966) 693; *Apostolos Suos*, 15; AAS 90 (1998) 651.

36 AAS 77 (1985) 522.

In materia di libertà di associazione per motivi religiosi, le disposizioni concordatarie relative agli enti ecclesiastici vengono oggi maggiormente incontro, rispetto al passato, alle esigenze di veder riconosciute agli effetti civili associazioni ed istituzioni nascenti all'interno dell'ordinamento giuridico canonico. Basti pensare soltanto alla possibilità di riconoscimento – seppure a determinate condizioni – degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto diocesano, che era del tutto escluso dalla normativa del 1929; oppure allo speciale regime dettato per le associazioni pubbliche e private di fedeli che non possono ottenere il riconoscimento come enti ecclesiastici (artt. 8-10; legge 20 maggio 1985, n. 222).

Occorre infine notare come con la revisione del 1984 dal testo del Concordato è venuta meno tutta una serie di norme oggettivamente limitatrici della libertà religiosa a livello individuale: si pensi in particolare alla soppressione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5 del Concordato lateranense, secondo cui “in ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.”³⁷ In alcuni casi le originarie disposizioni del Concordato lateranense sono state oggetto di modifiche rivolte a renderle più consoni alle esigenze di tutela della libertà religiosa: così nel caso dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con il passaggio dal vecchio sistema dell'esonero dall'insegnamento, che pure era un istituto posto a garanzia della libertà religiosa degli studenti e dei diritti in materia educativa dei genitori, al sistema della facoltatività, cioè della sua libera scelta, certamente più garantista.

4. Il “carattere sacro” di Roma

Nel secondo comma dell'art. 1 del Concordato lateranense era contenuta una norma secondo cui il Governo italiano, in considerazione del “carattere sacro della Città Eterna”, sede vescovile del Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, era impegnato ad impedire tutto ciò che in Roma potesse essere in contrasto con detto carattere. Quella disposizione, rimasta pressoché inapplicata³⁸, era interpretata dalla dottrina nel senso che essa conteneva un impegno non ben determinato dell'autorità

37 AAS 21 (1929) 278. Sulla disposizione cfr. S. BERLINGÒ, L'indisponibilità del diritto di libertà religiosa. A proposito dell'art. 5 terzo comma del Concordato, in: *Dir. ecl.* (1966), I, p. 3 ss.; C. MIRABELLI, L'art. 5 del Concordato, in: AA.VV., *Studi per la revisione del Concordato*, Padova 1970, p. 409 ss. Nonostante i fondati dubbi circa la sua oggettiva costituzionalità, la disposizione concordataria aveva tuttavia resistito ad un sindacato di legittimità costituzionale: cfr. *Corte cost.*, 14 giugno 1962, n. 52, in: *Giur. Cost.*, 1962, p. 224 ss.

38 Nel corso di un cinquantennio a tale disposizione si era appellata la Santa Sede in due diverse occasioni: nel 1938, in occasione della visita a Roma di Hitler, allorché il Papa Pio XI aveva lamentato il fatto che nella città “sacra” era stata inalberata l'insegna di una croce che non era la croce di Cristo. Nel 1965, in occasione della rappresentazione in Roma della commedia scandalistica *Il Vicario* di Rolf Hochhuth, ritenuta gravemente lesiva alla memoria di Papa Pio XII, perché accusato di non aver espresso ufficiale condanna contro il nazismo e lo sterminio degli ebrei. Su quest'ultima vicenda cfr. in particolare S. LARICCIA, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, 1981, p. 36 ss.

governativa italiana, con riferimento alle potestà discrezionali del potere esecutivo. Proprio in ragione di questa sua indeterminatezza la norma era stata oggetto di critica, in quanto la genericità dell'impegno assunto dallo Stato italiano, consentendo di coprire un numero indeterminato di fattispecie concrete, rischiava di rendere arbitrario l'esercizio delle funzioni pubbliche, da parte dell'autorità governativa (soprattutto l'esercizio dei poteri di interdizione e di polizia), con conseguente possibile lesione delle libertà individuali e collettive.³⁹

La disposizione, d'altra parte, era intesa ad accordare specifiche garanzie alla *libertas Ecclesiae* in rapporto alla peculiare situazione della città di Roma, di cui il Papa è Vescovo, sul cui territorio si trovano gli organi di governo della Chiesa universale e le rappresentanze diplomatiche accreditate presso la Santa Sede, che è un punto di riferimento spirituale per i cattolici del mondo intero.⁴⁰

Il quarto comma dell'art. 2 del testo in vigore, afferma invece che "la Repubblica italiana riconosce il particolare significato di Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità"⁴¹. Si tratta di una formulazione ancor più generica della precedente, ma priva di specifici impegni da parte statale; peraltro, essendo prevista in un atto con valore e forza giuridica, qual è il Concordato, non può considerarsi del tutto priva di effetti sul piano di diritto.⁴²

Certamente la disposizione in esame non ha forza di legittimare, come accadeva in passato, limitazioni più o meno ampie di diritti e di libertà giuridicamente garantite; tuttavia può legittimare interventi del legislatore e della pubblica amministrazione destinati specificamente a Roma in quanto sede vescovile del Papa e centro della cattolicità, e diretti a garantire una migliore esplicazione delle funzioni e delle relazioni che a detto carattere sono connesse. Così potrebbero trovare fondamento nella norma in esame leggi e regolamenti speciali per la città di Roma attinenti a settori che hanno connessione con quelle funzioni, come l'urbanistica, i trasporti, le relazioni internazionali, l'accoglienza di pellegrini, i servizi sociali e sanitari anche a favore di non cittadini (immigrati extra comunitari, etc.), il turismo di carattere religioso, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e religiosi. Due esempi recenti esplicitano tale visione. Il primo: il Grande Giubileo del 2000 che ha visto convergere a Roma per un

39 Per riferimenti bibliografici in materia cfr. E. GRAZIANI, Il carattere sacro di Roma. Contributo all'interpretazione dell'art. 1 cpv. Conc., Milano 1960; G. CAPUTO, Il carattere sacro di Roma, in: AA.VV., Studi per la revisione del Concordato, Padova, 1970, p. 239 ss.; L. GUERZONI, "Carattere sacro" di Roma e sovranità dello Stato, Bologna 1970. Sulle origini storiche e ideologiche della formula cfr. A. RICCARDI, Roma "città sacra"? Dalla Conciliazione all'operazione Sturzo, Milano 1979.

40 Si vedano in proposito le osservazioni sviluppate da alcuni componenti della Commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato (1968-1969), in: G. SPADOLINI, La questione del Concordato, Firenze, 1976, p. 250 ss., i quali rilevavano anche l'aporia sussistente fra una norma limitatrice di libertà, ma non tassativa, e i principi di democrazia e libertà sanciti dall'ordinamento.

41 AAS 77 (1985) 523.

42 In questo senso cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Società civile e società religiosa di fronte al Concordato, Milano 1980, p. 321; contra C. CARDIA, La riforma del Concordato. Dal confessionnalismo alla laicità dello Stato, Torino, 1980, p. 183.

intero anno milioni di pellegrini e ha richiesto un ripensamento di tanti luoghi della città da parte dell'autorità pubblica. Il secondo esempio: i funerali di Giovanni Paolo II con la grande affluenza di fedeli e autorità nonché l'impatto di tale evento sulla città in un brevissimo spazio di tempo.

Più in generale si potrebbe rilevare come la disposizione in esame si pone quale norma di un più ampio statuto speciale che potrebbe essere assicurato alla città di Roma, onde metterla in condizione di svolgere nel modo migliore le funzioni ed i servizi di cui è gravata per i suoi ruoli di capitale, di città internazionale e di sede della cattolicità.⁴³ Una prospettiva, quest'ultima, che ha acquistato concretezza per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione, ove è stato consacrato formalmente il ruolo di Roma come "capitale della Repubblica", assegnando alla legge dello Stato il compito di disciplinarne l'ordinamento (art. 114, terzo comma).

5. Osservazioni conclusive

L'indagine condotta evidenzia un sistema articolato e complesso, caratterizzato dal costante e necessario misurarsi degli accordi in parola con le evoluzioni in atto nell'ordinamento tanto civile quanto canonico. Lo sviluppo della *libertas Ecclesiae* nella relazione fra Stato e Chiesa in Italia è stato incoraggiato dall'evoluzione ordinamentale italiana nel segno di una sempre più accentuata valorizzazione dell'autonomia ecclesiastica.

Tuttavia occorre precisare come nell'esaminare tali dinamiche relazionali non si debba cadere nel facile equivoco di considerarle operative "a senso unico". Se è vero che lo sviluppo della *libertas Ecclesiae* negli accordi di attuazione del dettato concordatario appare indubbiamente condizionato dalle evoluzioni ordinamentali in atto, va però sottolineato come tale risultato, sia stato notevolmente favorito proprio dal paradigma strutturale dell'Accordo 1984. Si è dunque di fronte ad una realtà in cui i fattori dominanti sono in costante evoluzione. Dinamiche, "inter" ed "infra" ordinamentali, che non possono venire trascurate se non si intenda affrontare il rischio di porre in ombra alcuni degli elementi più significativi per ricostruire l'avvenuto sviluppo degli accordi, ma anche e soprattutto per comprendere le future linee evolutive, tanto nel loro insieme quanto nei singoli settori.

⁴³ Per uno spunto al riguardo cfr. S. BERLINGÒ, Per una nuova politica del diritto in materia ecclesiastica, in: *Dir. eccl.* (1977) I, p. 78. Per ulteriori approfondimenti, cfr. AA.VV., Roma, la capitale del Papa, a cura di L. FIORANI e A. PROSPERI, Torino, 2000; G. B. VARNIER, Roma "città sacra" e "città aperta nella seconda guerra mondiale", in: *Dir. eccl.* (2002), I, pp. 1282-1291; P. SASSI, I rapporti fra Roma capitale e la Santa Sede: poteri pubblici e Chiesa cattolica nell'ex "città" tra secondo e terzo millennio, in: AA.VV., L'ordinamento di Roma capitale, Atti del convegno, Roma, 10 aprile 2003, a cura di S. MANGIAMELLI, Napoli, 2003, p. 139 ss.; AA.VV., L'ordinamento di Roma capitale, Napoli, 2003.

Vorrei, al termine di queste mie riflessioni, riproporre la visione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia proposta da Papa Benedetto XVI nella sua visita al Quirinale del 2005, in cui richiama tra l'altro a una sana laicità dello Stato: "Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato italiano sono fondate sul principio enunciato dal Concilio Vaticano II, secondo cui 'la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane' (*Gaudium et spes*, 76). È principio, questo, già presente nei Patti Lateranensi e poi confermato negli Accordi di modifica del Concordato. Legittima è dunque una sana laicità dello Stato in virtù della quale le realtà temporali si reggono secondo le norme loro proprie, senza tuttavia escludere quei riferimenti etici che trovano il loro fondamento ultimo nella religione. L'autonomia della sfera temporale non esclude un'intima armonia con le esigenze superiori e complesse derivanti da una visione integrale dell'uomo e del suo eterno destino."⁴⁴

Il Concordato del 1929 e gli Accordi del 1984 offrono un quadro giuridico per realizzare quelle sana laicità di cui parla il Santo Padre e che rafforza l'identità dell'Italia, un Paese a cui mi sento tanto legato e a cui faccio auguri di ogni bene, quando si compiono i 150 anni della sua Unità.

⁴⁴ Benedetto XVI, Discorso durante la visita al Quirinale, 24 giugno 2005, in: L'Osservatore Romano, 25.6.2005.

CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA
IN SISTEMI DI COMUNICAZIONE
NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A MONS. GEORG GÄNSWEIN

Il Promotore, Marco Impagliazzo, in piedi davanti al tavolo, al quale siedono il Rettore e i dottori, dice ad alta voce:

«Rettore Magnifico, eminentissimi dottori! Il Collegio dei dottori della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell'Università per Stranieri di Perugia, nel giorno 9 del mese di dicembre 2010, all'unanimità e nessuno opponendosi, ritenne e dichiarò che Mons. Georg Gänswein, degno per la sua profonda conoscenza della lingua e cultura italiana, maturata anche in questo Ateneo, per la sua attività e opera di studioso del Diritto Canonico e il suo essere uomo del diritto e della pace al servizio dell'Umanità, fosse da assumere e da promuovere all'apice, all'altezza e alla dignità del dottorato in Sistemi di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali honoris causa.

Io, Marco Impagliazzo, dottore del medesimo Collegio, nella mia veste di Promotore, ti chiedo umilmente, o Magnifico Rettore, di dare a lui la licenza con potestà di sostenere "la pubblica"».

Il Rettore risponde:

«Udita e giudicata la tua richiesta, o dottore eminentissimo, diamo molto volentieri licenza all'onoratissimo Mons. Georg Gänswein e gli concediamo la potestà di svolgere subito qui "la pubblica"».

Il Rettore, rivolgendosi al laureando, dice:

«Avvicinati dunque al Collegio insediato e riferisci ed elenca i punti dell'argomentazione».

Il Promotore, Marco Impagliazzo, accompagna il laureando al leggio e torna al suo posto.

Il laureando espone ad alta voce la sua tesi scientifica. Al termine dell'esposizione torna al suo posto.

Il Rettore, ove nessuno dei dottori intenda muovere obiezioni, si rivolge loro dicendo:

«Metto ai voti il conferimento del grado di dottore in Sistemi di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali a Mons. Georg Gänswein, a mezzo di una fava bianca che significa "approvo" e di una fava nera che significa "rifiuto"».

I dottori gettano le fave nell'urna posta sul tavolo. Successivamente il Rettore dice:

«Si proceda al computo dei voti».

Le fave vengono rovesciate in un vassoio, quindi, volto al Promotore, il Rettore ordina:

«Si avvicini Mons. Georg Gänswein».

Il laureando si porta davanti al tavolo, con il Promotore alla sua sinistra.

Il Rettore, i dottori e tutti i presenti si alzano in piedi.

Il Rettore, rivolto al laureando, pronunzia ad alta voce la formula di conferimento del dottorato:

«Esultiamo, o Georg Gänswein, nessuno in alcun modo opponendosi, per il fatto che sei stato accettato con tutte fave bianche.

Pertanto, oggi giorno 15 del mese di febbraio 2011, sedendo in veste di giudice e con l'autorità attribuitaci e concessaci tanto dalla legge che dal Presidente della Repubblica Italiana per questa funzione, Noi Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, diciamo, pronunciamo, sentenziamo, decretiamo e dichiariamo che tu Georg Gänswein, come molto meritevole, sarai da graduare, da addottorare e da laureare nella Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e che ti si debba creare ed eleggere parimenti dottore e maestro, assumere e

promuovere all'apice e all'altezza di siffatto dottorato e decorare della dignità e della laurea magistrale e dottorale ed aggregare all'ornatissimo e amplissimo numero e ordine degli altri signori dottori.

Abbiamo mandato e rimettiamo nelle mani del tuo eccellentissimo signor Promotore di condurti a ricevere tutte le singole insegne del dottorato e del magistero con ogni debita e richiesta solennità. Così diciamo, pronunciamo, dichiariamo e comandiamo».

Il Rettore e i dottori si siedono nuovamente ed il Promotore, rivolto al Rettore, dice:

«Prego umilmente ora, o Magnifico Rettore, che tu conceda e porga le insegne del dottorato della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana a Mons. Georg Gänswein, secondo l'ordine e il consueto costume perugino».

Il Rettore risponde:

«Sia fatto come vuoi».

Il Rettore si alza in piedi e dice insieme ai dottori:

«Per i poteri attribuitimi ci recheremo, dunque, a conferire le insegne».

Il laureato rimane davanti al tavolo, avendo alla sinistra il Promotore; il Rettore e i dottori gli si dispongono davanti.

Il Rettore si rivolge al laureato:

«Per ordine e mandato del Presidente della Nazione Italiana, quindi in nome e per l'autorità di questo amplissimo Collegio di dottori della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e del Promotore, da onorarsi in questo atto, ed insieme a nome nostro: innanzitutto assegniamo a te questo luogo a simbolo della cattedra e del magistero, perché tu possa d'ora in poi diffondere a tutti ed interpretare i Sistemi di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali».

Il Rettore continua:

«Assegniamo in secondo luogo a te questa pergamena dapprima chiusa, poi aperta, a significare che questa disciplina d'ora in poi sia a te maggiormente nota e palese».

Il Rettore prosegue:

«Consegniamo nella tua mano destra la medaglia dell'Università per Stranieri di Perugia, per mostrare il tuo legame indissolubile con essa».

Il Rettore continua:

«Ti abbracciamo col bacio della pace, perché oggi tu sia accolto nel numero dei dottori in Sistemi di Comunicazione nelle Relazioni Internazionali».

Il Rettore abbraccia e bacia il laureato e quindi continua:

«Fortifichiamo te con paterna e magistrale benedizione che a te conceda Dio Onnipotente, inizio della sapienza».

Così dicendo, il Rettore pone la mano destra sulla spalla sinistra del laureato, quindi prosegue:

«Per ultimo ti attribuiamo la toga dottorale».

Il Promotore invita il laureato ad indossare la toga e il Rettore dice ancora:

«E il berretto imponiamo sul tuo capo a simbolo della corona e del diadema, che oggi hai meritato strenuamente combattendo in questa contesa letteraria, che sia per te felice e fausto, per molti anni».

Il laureato si inchina profondamente e dice ad alta voce:

«Rendo moltissime grazie a te, o Magnifico Rettore, e a voi tutti eccellentissimi dottori miei perugini».

Tutti insieme i dottori rispondono:

«Prosit!».

Publicazione a cura
dell'Ufficio Comunicazione
dell'Università per Stranieri di Perugia
Febbraio 2011
Stampato in Italia